



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Atti Consiglio.....525/A..... X Legislatura

Regione Puglia

Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **50** del 02/05/2017

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sent. n. 1959/2016 del TAR Puglia/Lecce resa nel giudizio per l'ottemperanza alla Sent. della Corte d'Appello Lecce/Sez.Lav. n. 344/2015 dip. Cod. R.P. 182122 c/ Regione Puglia



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del TAR Puglia/Lecce n. 1959/2016, resa nel giudizio promosso dal dipendente cod. R.P. 182122 per l'ottemperanza alla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce/Sez. Lavoro n. 344/2015, limitatamente al rimborso del contributo unificato relativo al giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione pari ad € 206,00 e al giudizio di rinvio dinanzi alla Corte d'Appello per € 154,50, agli interessi sulla somma di € 7.835,50 (pari alle competenze liquidate con Sent. 344/2015, alle spese generali e alle anticipazioni) al tasso legale dalla data di pubblicazione della Sentenza (18.02.2015) fino al soddisfo (Dicembre 2015), nonché le spese del giudizio di ottemperanza pari ad € 600,00 oltre spese generali Iva e CPA per un totale di € 875,47 ed € 150,00 per contributo unificato, nonché € 300,00 per il compenso del Commissario ad acta.



Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta

ant

come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del TAR Puglia/Sez. Lecce n.1959/2016 si rappresenta quanto segue:

- Con Sentenza n. 344/2015 della Corte d'Appello di Lecce/Sez. Lavoro veniva rigettato l'Appello promosso dalla Regione Puglia avverso la Sentenza del Tribunale di Brindisi/Sez. Lavoro n.243/2008 e condannata l'Amministrazione regionale al pagamento, in favore del dipendente Cod. R.P.182122, delle spese del giudizio di Cassazione liquidate in € 1.500,00 e di quelle di appello e di rinvio liquidate, ex D. M. n. 54/2014, in € 2.500,00 per ciascuno di tali ultimi giudizi, oltre accessori come per legge.
- In esecuzione a detta Sentenza, l'allora Servizio Personale e Organizzazione in data 28.07.2015, ai sensi dell'art. 73 D.lgs. 118/2015, trasmetteva all'allora Servizio Bilancio e Ragioneria, lo Schema di Disegno di Legge per il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio. Detto DDL rubricato al n. 78 del 29.09.2015 perveniva al Consiglio regionale in data 02.10.2015.
- Pertanto, nelle more dell'approvazione del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale, in data 13.11.2015, perveniva all'allora Servizio Personale e Organizzazione il ricorso per ottemperanza alla Sentenza n. 344/2015 promosso dal dipendente Cod. R.P. 182122 dinanzi al TAR Puglia/Sez. Lecce.
- Successivamente, in data 19.11.2015 il debito fuori bilancio relativo al DDL n. 78 del 29.09.2015 veniva approvato, di conseguenza, in esecuzione a detta Sentenza della Corte d'Appello di Lecce/Sez. Lavoro, la Sezione Personale e Organizzazione adottava, in favore del dip. R.P. 182122, il provvedimento dirigenziale di impegno e liquidazione n. 732 del 01.12.2015 che veniva notificato all'Avv. Giuseppe Fanelli con racc.ta a.r. n. 11684837546-9 del 24.12.2015 (ricevuta in data 28.12.2015).
- L'importo riconosciuto con detta Determinazione, relativo alla liquidazione delle spese di giudizio, pari ad € 9.484,20 veniva liquidato al dipendente R.P. 182122 con la mensilità di dicembre 2015. Detto importo di € 9.484,20 veniva liquidato sulla scorta di quanto riportato nella Sentenza n. 344/2015 della Corte d'Appello di Lecce/Sez. Lavoro che nulla diceva in merito all'eventuale rimborso del contributo unificato così come richiesto dall'Avv. Fanelli nel suo ricorso per l'ottemperanza.
- Purtroppo, sebbene la predetta Determinazione veniva prontamente notificata all'Avvocato di controparte, dalla documentazione presente agli atti non risulta alcuna comunicazione, in merito, nei confronti dell'Avvocatura regionale che, di conseguenza, non si è costituita dinanzi al Tar.
- Pertanto, sulla scorta dei conteggi prodotti nel ricorso per l'ottemperanza, occorrerebbe riconoscere al dipendente R.P. 182122 una differenza pari ad € 360,58 relativa agli importi anticipati a titolo di contributo unificato. Quanto alla richiesta di corresponsione degli interessi sulla somma di € 7.835,50 (pari alle competenze liquidate, alle spese generali e alle anticipazioni) al tasso legale dalla data di pubblicazione della Sentenza (18.02.2015) fino al soddisfo (Dicembre 2015), competerebbe la somma di € 74,14.
- Successivamente, con nota del 13.03.2017 il Commissario ad acta, dott. Nicola Petruzzi, nominato con Sentenza del TAR Puglia/Sez. Lecce n. 1959/2016, ha trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione detta Sentenza con cui il Giudice Amministrativo ha accolto il



4,

ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Fanelli, per l'ottemperanza alla Sentenza della Corte d'Appello di Lecce/Sez. Lavoro con condanna dell'Amministrazione al pagamento del compenso del Commissario ad acta nominato pari ad € 300,00 e delle spese del giudizio di ottemperanza pari ad € 600,00 oltre accessori di legge.

- Di conseguenza, sulla base di quanto innanzi rappresentato, occorre riconoscere, in favore del dipendente cod. R.P. 182122 l'importo complessivo di € **1.460,19** così suddiviso:

- € 360,58 a titolo di contributo unificato (Giudizio per Cassazione + Giudizio di Appello)
- € 74,14 a titolo di interessi legali
- € 875,47 per spese del giudizio di ottemperanza (comprensivo degli accessori di legge)
- € 150,00 per contributo unificato giudizio di ottemperanza

In favore del commissario ad acta, dott. Nicola Petruzzi, dovrà essere riconosciuto l'importo di € **300,00**.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 *"Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi accessori di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Antonio Nunziante




Schema di Disegno di Legge
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Sentenza n. 1959/2016 del TAR Puglia/Sez. Lecce

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

“Il debito fuori bilancio derivante dalla **Sentenza n. 1959/2016 emessa dal TAR Puglia/Sez. Lecce**, dell'importo totale di € 1.760,19 =, è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126.”

Art. 2

(Norma finanziaria)

“Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede, con imputazione alla missione 1 programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per € 1.760,19= per interessi e spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.”



amb